

Codice Civile

2477. Collegio sindacale e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'[articolo 2435-bis](#).

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'[art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il citato [articolo 3](#) (e conseguentemente il presente articolo) è stato poi modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dal comma 26 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione [dell'art. 2488](#) in vigore prima della modifica disposta dal [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto [decreto legislativo n. 39 del 2010](#) era il seguente:

«2477. Controllo legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma [dell'articolo 2435-bis](#). L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.».

Della suddetta formulazione la Corte costituzionale, con [sentenza 14-29 dicembre 2005, n. 481](#) (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, non fondate le

questioni di legittimità del comma quarto, in riferimento agli [artt. 76 e 3 Cost.](#)

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto [decreto legislativo n. 37 del 2004](#) era il seguente:

«2477. Controllo legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma [dell'articolo 2435-bis](#). L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto [decreto legislativo n. 6 del 2003](#) è riportato nella nota al capo VII.